ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5108 del 06/10/2022

Oggetto RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIAZIONE

D'USO DA ZOOTECNICO AD IRRIGUO FITOSANITARIO CON PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA TRAMITE POZZO IN LOCALITA' S. PIETRO IN VINCOLI NEL COMUNE DI RAVENNA (RA). SOGGETTO: RAGGI FABIO,

PRATICA: RA01A1705.

Proposta n. PDET-AMB-2022-5353 del 06/10/2022

Struttura adottante Servizio Gestione Demanio Idrico

Dirigente adottante DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei OTTOBRE 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n.
 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e
 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la
 d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;
- PRESO ATTO che con domanda PG/2008/007509 del 09/01/2008, presentata in data 28/12/2007 ai sensi del r.r. 41/2001, RAGGI FABIO, c.f. RGGFBA61L12H199T, p.i. 01393430390 impresa individuale, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Ravenna (RA), località S. Pietro in Vincoli ad uso irriguo (irrorazione fitosanitaria) con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 18159/2005 (cod. pratica RA01A1705), come di seguito descritta:
- prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 6,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di Ravenna (RA), località S. Pietro in Vincoli via Vado
 Rondino n. 6, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 96, mapp. n. 25 (ora
 397); coordinate UTM 32* x: 9.175.360; y: 4.909.899;
- destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati (zootecnico) e irriguo;
- portata dichiarata di esercizio pari a l/s 0,02;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 300,00;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- con domanda PG/2008/007509 del 09/01/2008 ha richiesto di variare uso e volume annuo;
- con nota prot. PG/2011/98176 del 19/04/2011 Raggi Fabio dichiara che l'attività zootecnica è cessata nel 2006;
- con nota prot. PG/2011/0177673 dichiara che ha ricevuto due richieste di pagamento canoni e di averli effettuati uno in data 19/05/2011 di euro 178,50 e l'altro in data 30/06/2011 pari a euro 44,70 e pertanto chiede che il secondo versamento venga utilizzato per il pagamento delle future annualità, essendo il pozzo utilizzato al solo scopo irriguo;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;

che quanto richiesto con domanda PG/2008/007509 del 09/01/2008 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 103 del 13/04/2022, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone,
 come uso irriguo;
- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto:

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal seguente ente:

Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2022/0051497 del 28/03/2022);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022,
 risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 05/10/2022 la somma pari a 113,30 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 17/01/2006, nella misura di 136,70 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RA01A1705;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- di assentire a RAGGI FABIO, c.f. RGGFBA61L12H199T, p.i. 01393430390 impresa individuale il rinnovo con variante della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica RA01A1705, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 6,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Ravenna (RA), località S. Pietro in Vincoli, via Vado
 Rondino n. 6, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 96, mapp. n. 397;
 coordinate UTM RER x: 750.406; y: 910.071;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo (fitosanitario);
 - portata massima di esercizio pari a 1/s 0,3; portata media pari a 1/s 0,01;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 16,20;
- 2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2026;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 05/10/2022;
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 12,68 euro;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
- 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata,
 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro
 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

- 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a RAGGI FABIO, c.f. RGGFBA61L12H199T, p.i. 01393430390 impresa individuale (cod. pratica RA01A1705).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 6,00, con colonna tubolare in cemento del diametro interno di mm 800, equipaggiato con elettropompa non sommersa aspirante della potenza di kw 0,5 dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 5,0 e 6,0 m dal piano di campagna.
- L'opera di presa è sita in Comune di Ravenna (RA), località S. Pietro in Vincoli via Vado Rondino n. 6, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 96, mapp. 397; coordinate UTM RER: x = 750.406; y = 910.071.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- 1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo fitosanitario per la coltivazione di ortaggi su una estensione di circa 4 ettari.
- 2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 1/s 0,3 e media 1/s 0,2 nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 16,20;
- 3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato durante il ciclo produttivo, nei periodi da aprile ad agosto per circa 1 ora al giorno per un totale di circa 15 giorni.
- 4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Freatico di Pianura Fluviale 9015ER-DQ1-FPF

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2022 è pari a 12,68 euro.
- Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
- 3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2026.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a

darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- 1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

 In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
- 3. Variazioni Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

- 6. Cambio di titolarità Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.